Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 206 DEL 28 LUGLIO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la istallazione dei poggiatesta e norme relative alla omologazione CEE dei poggiatesta. (Direttiva n. 78/932/CEE).

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1979.

Caratteristiche delle cinture di sicurezza di tipo approvato da utilizzare sugli autoveicoli in applicazione della legge 25 novembre 1975, n. 707. Norme concernenti gli attacchi e le cinture di sicurezza per gli autoveicoli della categoria internazionale M_1 di nuova costruzione, riconosciuti idonei alla circolazione ai sensi del primo comma dell'art. 54 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Prescrizioni tecniche CEE concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento dei motocicli. (Direttiva n. 78/1015/CEE).

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Prescrizioni tecniche, valide per il rilascio della omologazione nazionale agli autoveicoli della categoria internazionale M_1, concernenti i sedili con attacchi incorporati per cinture.

Avvisi di rettifica

(Da 4129 a 4132, 4214, 6178 e 6179)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Vista la comunicazione pervenuta dal Ministero degli affari esteri delle dimissioni presentate da Leonilde Iotti, eletta rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo nella lista presentata dal Partito comunista italiano per la II Circoscrizione - Italia nord-orientale;

Visto che nella lista suddetta il candidato Protogene Veronesi segue immediatamente in graduatoria l'ultimo eletto;

Proclama

ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il candidato Protogene Veronesi eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo per la lista del Partito comunista italiano nella II Circoscrizione - Italia nord-orientale in surrogazione di Leonilde Iotti, dimissionaria.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il segretario: CIRELLI

(6901)

Avviso di rettifica

Il secondo capoverso del comunicato pubblicato alla pag. 6211 della *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1979 è sostituito dal seguente:

« Visto che nella lista suddetta il candidato Marcello Modiano segue immediatamente in graduatoria l'ultimo eletto ».

(6902)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **303**.

Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Vedute le unite richieste dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare otto posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Otto dei dodici posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . .	posti n. 1
clinica odontoiatrica (per la seconda cattedra	» 1
seconda clinica ostetrica e ginecologica	» 2
istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro - servizio di sorveglianza medica)	» 1
quarta clinica chirurgica	» 2
istituto di fisiologia umana (per la cattedra di tecnica fisiologica)	» 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **304**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64 - agli elenchi degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo generale:
magnetofluidodinamica.

Per l'indirizzo didattico:
didattica della fisica.

Per l'indirizzo applicativo:
gasdinamica;
magnetofluidodinamica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. **305**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Art. 61. - L'articolo è modificato nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce anche la laurea in scienze biologiche.

Dopo l'art. 67, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche.

Corso di laurea in scienze biologiche

Art. 68. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene;
13) genetica.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica fisica;
2) biologia generale;
3) antropologia;
4) biologia delle razze umane;
5) etnologia;
6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) idrobiologia e pescicoltura;
8) patologia generale;
9) microbiologia;
10) parassitologia;
11) entomologia agraria;
12) fisiologia vegetale;
13) patologia vegetale;
14) geologia;
15) peleontologia;
16) statistica;
17) scienza dell'alimentazione;
18) esperimentazioni di chimica;
19) virologia;
20) chimica bromatologica;
21) saggi e dosaggi farmacologici.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 95

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Camogli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camogli (Genova) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Nella riunione del 4 maggio u.s., lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato dal consiglio comunale.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio, avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Genova del comitato regionale di controllo, con atto n. 3565/10230/1 del 24 maggio 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una riunione straordinaria di quel consiglio comunale, per i giorni 5 e 6 giugno 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine massimo di dieci giorni dalla prima convocazione, si sarebbe dato corso agli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

L'adunanza consiliare all'uopo tenuta il 5 giugno 1979 si concludeva infruttuosamente.

Pertanto, essendo decorso il termine assegnato al comune, l'organo regionale di controllo, con atto del 6 giugno 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento dell'8 giugno c.a., procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camogli (Genova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Solinas.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Camogli (Genova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1949, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camogli (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Solinas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6801)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Approvazione delle caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Decreta:

Articolo unico

Il microfilm sostitutivo dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni deve essere costituito da una pellicola negativa di sicurezza, ininfiammabile e di passo non inferiore a mm 16, per l'archiviazione a tempo indeterminato.

Il tipo di pellicola-imperforata, monoperforata o biperforata, deve corrispondere agli standards internazionali di fabbricazione stabiliti dagli organismi di normalizzazione ufficialmente riconosciuti nei Paesi produttori ed in vigore all'inizio dell'anno di fabbricazione.

Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura « pellicola di archiviazione a tempo indeterminato » ed agli estremi del presente decreto di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6904)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1979.

Sostituzione di due membri della commissione interministeriale indennizzi per beni italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, relativa alla denuncia dei beni, diritti ed interessi situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, n. 407687, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952, registro n. 8 Tesoro, pagina n. 220, con il quale è stata costituita la commissione interministeriale prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064;

Vista la legge 8 novembre 1956, n. 1325, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1959, n. 40791, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959, registro n. 32 Tesoro, pagina n. 251, relativo alla proroga della commissione interministeriale di che trattasi;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 193, che determina nuovi coefficienti ai valori al 1938 e considera come acconti gli indennizzi precedentemente concessi;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1975, numero 603433, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975, registro n. 26 Tesoro, pagina n. 67, con il quale il consigliere dott. Arnaldo Marcelli è stato nominato membro effettivo rappresentante la Corte dei conti in seno alla commissione interministeriale di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale del 21 maggio 1977, n. 103691, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 382, con il quale il consigliere di ambasciata dott. Carlo Garavelli è stato nominato membro effettivo rappresentante il Ministero degli affari esteri in seno alla commissione interministeriale più volte citata;

Vista la nota del 14 febbraio 1979, n. 2884, con la quale il Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere di ambasciata dott. Carlo Garavelli, destinato a prestare servizio all'estero, designa il consigliere di ambasciata dott. Paolo Giorgieri quale proprio rappresentante effettivo in seno alla commissione interministeriale di che trattasi;

Vista la nota del 24 febbraio 1979, n. 428/9, con la quale la Corte dei conti, in sostituzione del consigliere dott. Arnaldo Marcelli, che ha rinunciato all'incarico, designa il consigliere dott. Sergio del Prato quale proprio rappresentante effettivo nella commissione interministeriale di che trattasi;

Attesa la necessità di dover provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere dott. Sergio del Prato è nominato, in sostituzione del consigliere dott. Arnaldo Marcelli, che ha rinunciato all'incarico, membro effettivo rappresentante la Corte dei conti in seno alla commissione interministeriale prevista dalle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064 e 6 marzo 1968, n. 193, per la concessione di un indennizzo ai connazionali titolari di beni, diritti ed interessi siti nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio.

Art. 2.

Il consigliere di ambasciata dott. Paolo Giorgieri è nominato membro effettivo rappresentante il Ministero degli affari esteri in seno alla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto in sostituzione del consigliere di ambasciata dott. Carlo Garavelli, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 328

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione interministeriale indennizzi per beni italiani situati nella Zona B del già territorio libero di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 269, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai connazionali titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nella Zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1958, numero 588892, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1958, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 26, relativo alla nomina dei membri componenti la commissione costituita per la concessione di indennizzi a favore di cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, e le successive variazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1959, n. 40793, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1959, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 320, relativo alla proroga della predetta commissione interministeriale, e le successive variazioni;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 193, relativa all'aumento dei coefficienti stabiliti dalla sopraindicata legge numero 269/1958;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1977, n. 101489, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 26, con il quale il consigliere di ambasciata dott. Carlo Garavelli è stato

nominato membro effettivo della commissione di che trattasi in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, concernente la rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella Zona *B/Mil* di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269;

Visto il telespresso pervenuto il 23 febbraio 1979, n. 2883, con il quale il Ministero degli affari esteri in sostituzione del consigliere di ambasciata dott. Carlo Garavelli, destinato a prestare servizio all'estero, designa il consigliere di ambasciata dott. Paolo Giorgieri quale proprio rappresentante effettivo in seno alla commissione interministeriale di che trattasi;

Decreta:

Il consigliere di ambasciata dott. Paolo Giorgieri è nominato membro effettivo rappresentante il Ministero degli affari esteri in seno alla commissione interministeriale prevista dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, per la corresponsione di un indennizzo ai connazionali titolari di beni, diritti ed interessi siti nella Zona *B* del già territorio libero di Trieste, in sostituzione del dott. Carlo Garavelli destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1979
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 327

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Lazio dei fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/1975 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970 ad integrazione della quota prevista dalla lettera *C*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/1978, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/1975, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15% dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione dei lavori mediante gare con offerte in aumento, revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma del richiamato art. 3 della legge n. 412/1975;

Vista la nota del 15 luglio 1978, n. 1370/Div. XVI, del Ministero della pubblica istruzione con cui viene confermato il raggiungimento della intesa con la regione Lazio sul programma di edilizia scolastica 1978-80 come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/1975;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Lazio del 3 maggio 1978, n. 361, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, nella seduta del 30 maggio 1978, verbale n. 347/56;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica, allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale del Lazio;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Lazio dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Lazio sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 90.631.530.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	6.473.681.000
1979	25.894.723.000
1980	30.210.510.000
1981	25.894.723.000
1982	2.157.893.000

La spesa relativa farà carico al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e ai corrispondenti capitoli, per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 231

(6136)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Piemonte dei fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli di bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota di finanziamenti, non inferiore al 15%, deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge n. 412/75;

Viste le note del 14 ottobre 1977, n. 2825 e del 28 dicembre 1977, n. 3313, del Ministero della pubblica istruzione, con le quali viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Piemonte sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Piemonte n. 158 del 28 ottobre 1977, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, nella seduta del 16 novembre 1977, prot. n. 17778;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale del Piemonte;

Viste le note del 13 settembre 1978, n. 1403 e del 25 settembre 1978, n. 1547, del Ministero della pubblica istruzione, con le quali viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Piemonte sulle variazioni al programma di edilizia scolastica 1978-80 apportata dall'anzidetta regione;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Piemonte in data 4 ottobre 1978, n. 6886, con la quale vengono approvate le variazioni apportate al secondo programma triennale di edilizia scolastica, e di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 12 ottobre 1978, prot. n. 23027;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Piemonte dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Piemonte sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di lire 59.286.150.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	4.234.725.000
1979	16.938.900.000
1980	19.762.050.000
1981	16.938.900.000
1982	1.411.575.000

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e sui corrispondenti capitoli, per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232

(6137)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

74ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. 24ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930. Ammissione al trasporto su strada e su ferrovia di determinati gas a determinate condizioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 579 del 10 luglio 1970;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;

Considerata la necessità di ammettere al trasporto su strada e su ferrovia i seguenti gas e di stabilire le norme di tale trasporto: fluoro, cloruro di cianogeno, 1.1 - difluoroetano, ottofluorociclobutano, fluoruro di vinile, 1.1 - difluoroetilene;

Considerata l'opportunità di meglio precisare le condizioni di ammissibilità al trasporto dei gas chimicamente instabili di cui alla nota 2 in calce al gruppo III dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il voto n. 817 del 20 gennaio 1978 espresso dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti gas sono ammessi al trasporto su strada e su ferrovia, subordinatamente all'osservanza di tutte le condizioni regolamentari di cui ai decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, nonché delle condizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto:

fluoro, cloruro di cianogeno, 1.1 - difluoroetano, ottofluorociclobutano, fluoruro di vinile, 1.1 - difluoroetilene.

Art. 2.

I gas di cui al precedente art. 1 sono assegnati ai seguenti gruppi di classifica di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1925:

GAS COMPRESSI, I, *b*): *fluoro*

GAS LIQUEFATTI AVENTI TEMPERATURA CRITICA UGUALE O SUPERIORE A 70° C

III, *c*): *cloruro di cianogeno*

III, *d*) 1.1 - *difluoroetano, ottofluorociclobutano*

GAS LIQUEFATTI AVENTI TEMPERATURA CRITICA UGUALE O SUPERIORE A 10° C MA INFERIORE A 70° C

IV, *b*): *fluoruro di vinile*, 1.1 - *difluoroetilene*

Art. 3.

Il fluoro è ammesso al trasporto soltanto in recipienti di acciaio, con quantitativo massimo di cinque chilogrammi di fluoro per recipiente, ed alle seguenti condizioni:

pressione di carica: 28 kg/cm² al 15° C
pressione di prova: 200 kg/cm²
periodo di revisione dei recipienti: 2 anni
raccordi di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 12 settembre 1925: Gruppo IV.

Art. 4.

Per i gas liquefatti di cui al precedente art. 2, sono stabilite le seguenti condizioni:

1) Recipienti di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925:

GAS	Gruppo (*)	Grado di riempimento kg/l	Pressione di prova kg/cm²	Periodo di revisione dei recipienti anni
Cloruro di cianogeno	I	1,03	20	2
1.1 - Difluoroetano	II	0,79	18	5
Ottofluorociclobutano	II	1,34	11	5
Fluoruro di vinile	I	0,64	250	5
1.1 - Difluoroetilene	II	0,77	280	5

(*) Gruppo di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 (raccordi).

2) Recipienti di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1930:

GAS	Grado di riempimento kg/l		Pressione di prova kg/cm²		Periodo di revisione dei recipienti
	con protezione calorifuga	senza protezione calorifuga	con protezione calorifuga	senza protezione calorifuga	anni
1.1 - Difluoroetano	0,79	0,79	14	16	5
Ottofluorociclobutano	1,34	1,34	10	10	5
Fluoruro di vinile	0,65	0,64	225	250	5
1.1 - Difluoroetilene	0,78	0,77	225	250	5

Cloruro di cianogeno: NON AMMESSO

Art. 5.

I seguenti gas: butadiene, cloruro di vinile, bromuro di vinile, cloruro di cianogeno, cianogeno, etere metilvinilico, 1.1 - difluoroetilene, fluoruro di vinile, considerati chimicamente instabili, non sono ammessi al trasporto se preventivamente non sono state prese le misure necessarie atte ad impedire la decomposizione, la isomerizzazione o la loro polimerizzazione durante il trasporto.

A questo scopo deve essere curato in particolare che i recipienti non contengano sostanze capaci di favorire queste reazioni.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: PRETI

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che modifica ed integra il richiamato regolamento;

Visti i propri decreti del 22 marzo 1978, 5 ottobre 1978 e 5 dicembre 1978, con i quali le elezioni sono state indette per il 29 ottobre 1978 e successivamente rinviate al 10 dicembre 1978 ed al 25 marzo 1979;

Visto il telex n. 66500 del 22 febbraio 1979, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in dipendenza delle varianti apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, ha disposto per tutte le amministrazioni il rinvio delle elezioni al 18 novembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali sono nuovamente indette per il 18 novembre 1979.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(6878)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota con la quale il dott. Luigi Farace, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il sig. Michele Ostuni in sostituzione del dott. Luigi Farace;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Ostuni è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini ed in sostituzione del dott. Luigi Farace, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6165)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la nota con la quale il dott. Maurizio Leonardo, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Annunziato Lacquaniti in sostituzione del dott. Maurizio Leonardo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Annunziato Lacquaniti è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Maurizio Leonardo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Pharmax Laboratories S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 5308 in data 9 maggio 1974 e n. 5395 in data 10 febbraio 1975 la ditta Pharmax Laboratories S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Zante, 14, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate, nonché preparati galenici nelle forme farmaceutiche di fiale iniettabili liofilizzate e non, sciroppi, sospensioni, gocce, polveri, compresse, confetti, capsule, supposte, ovuli e pomate;

Vista la lettera in data 19 maggio 1979, con la quale il comando carabinieri NAS comunica che la suddetta ditta ha cessato ogni attività ed ha smantellato le attrezzature del laboratorio farmaceutico;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate alla ditta Pharmax Laboratories S.r.l. le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate, nonché preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Zante n. 14, concesse con decreti ministeriali n. 5308 in data 9 maggio 1974 e n. 5395 in data 10 febbraio 1975.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6234)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2960 in data 9 giugno 1962, il Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti fu autorizzato a produrre nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia dell'ospedale San Camillo, preparati galenici, limitatamente alle preparazioni in fiale;

Vista la lettera in data 9 maggio 1979, prot. 2078, con la quale il citato Pio istituto comunica di avere cessato da tempo la produzione di preparati galenici iniettabili e di avere chiuso l'officina in parola;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata al Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica annessa alla farmacia del dipendente ospedale San Camillo, concessa con decreto ministeriale n. 2960 in data 9 giugno 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6233)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione e il funzionamento della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, numero 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta dei predetti albi;

Visti i decreti ministeriali in data 10 novembre 1975, n. 14/50852, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1976 e in data 11 ottobre 1978, n. 14/6013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 ottobre 1978 concernenti la costituzione e la composizione della commissione per la formazione e la tenuta degli albi anzidetti per il quadriennio 9 novembre 1975-8 novembre 1979;

Considerato che la Federazione italiana lavoratori esattoriali, con nota 6 giugno 1979, n. 0187/BA/mg, preso atto delle dimissioni del dott. Pietro Orlando, ha designato il dott. Mariano Giuseppe quale membro rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette e che pertanto occorre provvedere alla nomina del medesimo dott. Mariano;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mariano è nominato membro della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dalle esattorie e dalle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, in sostituzione del dott. Pietro Orlando.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 7348 del 24 aprile 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Gesualdo Libri, rappresentante della Uil, dimissionario con il dott. Pietro Mafrici;

Decreta:

Il dott. Pietro Mafrici è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria quale rappresentante della Uil, in sostituzione del sig. Gesualdo Libri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota n. 5742 del 23 aprile 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rapresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Novara, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Alessandrini dott. Tito, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Grappone geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Cerri rag. Otello, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Uslenghi per. agr. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Castaldi Lorenzo, Cogrosi Roberto, Pasinetti Mario, Pezzana Riccardo, Imazio Alberto, Feccia Livio e Dettoni Giampaolo, rappresentanti dei lavoratori;

Curini dott. Aureliano, Caminito dott. Mauro, Gallina geom. Arturo e Passarello dott. Armando, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varallo Stefano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota n. 7/1574 del 27 aprile 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rapresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Venezia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ursini dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

D'Agostino ing. Pasquale, rappresentante del genio civile;

Linetti comm. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dragone dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Buzzacchi Migliorini Anna, Corsi Milanese Francesca, Antonini Germano, De Piccoli Giovanni, Cicchiello Enzo, Bolzonella Gianfranco e Palumbo Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Badon Giorgio, Zennaro rag. Sergio, De Biasi rag. Gianfranco e Pallarin Gianfranco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bertaggia geom. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia, in Capannori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carteuropa di Marlia di Cappanori (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 11 settembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carteuropa di Marlia di Capannori (Lucca), è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6906)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella, in Altopascio-Badia di Pozzeveri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio-Badia di Pozzeveri;

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1978, 7 settembre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio-Badia di Pozzeveri, è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6905)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga al 31 dicembre 1979 dell'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino provenienti da Argentina, Brasile e Uruguay.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979, recante modificazione alle ordinanze ministeriali 8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay;

Vista la decisione della commissione della C.E.E. del 16 luglio 1979 con cui viene prorogata al 31 dicembre 1979 l'importazione nella Comunità economica europea di muscoli masseteri interi congelati di bovino da Argentina, Brasile ed Uruguay;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione in Italia di muscoli masseteri interi congelati di bovino (guancioli) dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

Detta importazione dovrà avvenire alle condizioni di cui all'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 citata nelle premesse.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 26 luglio 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(7003)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1374/79 della commissione, del 3 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1375/79 della commissione, del 3 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1376/79 della commissione, del 3 luglio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1377/79 della commissione, del 2 luglio 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3083/73, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1378/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1379/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ipocloriti di sodio, della sottovoce 28.31 ex A della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1380/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, ecc., altri, della sottovoce 70.14 A II della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1381/79 della commissione, del 2 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, della voce 74.07 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1382/79 della commissione, del 3 luglio 1979, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1383/79 della commissione, del 3 luglio 1979, che abroga il regolamento (CEE) n. 1233/79, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1007/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 710/79 che fissa gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 126 del 23 maggio 1979.

Pubblicati nel n. L 166 *del* 4 *luglio* 1979.

(155/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 32/1979. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1947 del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e le successive modifiche intervenute con provvedimento C.I.P. n. 10/1979 del 6 marzo 1979;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27/1979 del 25 giugno 1979 e n. 4/1978 del 6 aprile 1978;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione dei prezzi in conseguenza del maggior costo della materia prima dovuto agli aumenti dei prezzi ufficiali dei greggi applicati dai Paesi produttori dal 1° luglio 1979;

Considerato il divario esistente tra i prezzi interni e quelli internazionali;

Constatato un consistente deficit di gasolio, rispetto al fabbisogno previsto per il secondo semestre 1979 segnalato dal Ministero dell'industria;

Considerata la necessità di riconoscere nei prezzi, data l'eccezionalità della situazione e limitatamente alla durata della medesima, anche i maggiori costi derivanti dall'acquisto sul mercato libero dei quantitativi di gasolio necessari a coprire il deficit riscontrato tra fabbisogno previsto e programmi di immissione al consumo, presentati dagli operatori al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riconoscimento che sarà da parte del C.I.P. riconsiderato al fine di garantirne l'efficacia in relazione all'eventuale mancato soddisfacimento del fabbisogno;

Considerata la necessità di adeguare alla dinamica dei costi i compensi del settore distributivo secondario ed in particolare dei gestori P.V. stradali e dei distributori di gas di petrolio liquefatto;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi, appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1. — Franco raffineria (costiera o interna), o deposito costiero, IVA esclusa:				
a) I.F. compresa	L./tonn.	607.320	603.814	219.955
b) I.F. esclusa	»	195.200	191.694	189.955
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	550	530	242
b) IVA esclusa	»	491,07	473,21	212,28
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	467,87	452,79	200,91
b) fino a 450.000 litri annui	»	466,47	451,56	200,23
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	465,87	451,03	199,93
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	466,27	451,39	200,13
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	467,47	452,44	200,72
Punti vendita appoggiati	»	474,17	458,34	204,00

Per punti vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra i 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 465,12 per la benzina super, di L./litro 450,37 per la benzina normale e di L./litro 199,56 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obblgiatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui e le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

				Olio combustibile viscosità a 50°C	
		Petrolio	Gasolio	Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	205.065	212.855	143.300	139.100
a.2) I.F. esclusa	»	183.065	190.855	136.000	132.850
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	204.415	211.905	142.650	138.450
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore, I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	204.065	211.555	142.300	138.450
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	204.065	211.055	141.950	138.450
superiori a 100.000 tonn.	»	204.065	210.755	141.950	138.450

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 per l'olio combustibile fluido e semifluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sottoindicate per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Trentino-Alto Adige quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza superiore a 25 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro	L. 395
per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro	» 185
per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro	» 245

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati dalle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2), *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	17.500	17.000
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	15.500	15.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	13.400	12.600
4) per consegne di autotrenobotte	9.800	9.250

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata che al litro.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	195.200	195.200
Benzina normale N.O. 84/86	191.694	191.694
Gasolio I.D. non inf. a 53 e prodotti assimilabili	189.955	190.405
Petrolio a 32 N.O. e prodotti assimilabili	182.515	182.965
Olii combustibili visc. a 50°C:		
fluido da 3°E fino a 5°E e prodotti assimilabili	135.375	135.825
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilabili	132.650	133.100
fluidissimo inf. a 3°E e prodotti assimilabili	171.000	171.450

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./tonn. 3.400
da km 31 a 70 km	» 4.500
oltre 70 km	» 5.600

2) per vendite al consumo, franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L. 9.500 la tonn. Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento). Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e olii combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Trentino-Alto Adige, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *B*), punto *a*.3) *a*.4) aumentati delle maggiorazioni, per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *B*) punto *b*.3).

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta sul mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,732
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923
O.C. semifluido	0,930

Il prezzo di fatturazione ai grossisti titolari di deposito del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15° C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e densità effettiva riferita a 15° C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . . . L./tonn. 146.120
2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale) . . . » 158.120
3) inferiore, in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) . . . . . . » 143.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

— con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . L./kg 347
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6 % inclusa . . . . . » 445

— con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 343
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14 % inclusa . . . . » 440

Per le bombole con peso netto superiore al 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.000 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./lt 366,00
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 326,79

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V. secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui . . L./lt 315,42
b) fino a 450.000 litri annui . . » 314,74
c) fino a 1.300.000 litri annui . . » 314,44
d) fino a 2.100.000 litri annui . » 314,64
e) fino a 3.000.000 litri annui . . . » 315,23

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./lt 314,07.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto 0,41.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25 % di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25 % o superiore al 30 % le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro-Presidente delegato
NICOLAZZI

(7005)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nella data appresso indicata, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi indicate:

Decreti ministeriali 15 giugno 1979:

Abotrydium: Sipcam S.p.a., in Milano;

Aldrin 4: Valsele S.p.a., in Napoli;

Aldrin 10: Valsele S.p.a., in Napoli;

Granater: Unione commerciale italiana S.p.a., in Genova.

(6250)

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso indicata:

Decreto ministeriale 15 giugno 1979:

Saturn (registrato con decreto ministeriale 9 luglio 1976 al n. 2298): Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia.

(6251)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centralvalli », in Potenza

Con decreto ministeriale 25 giugno 1979, i poteri conferiti all'avv. Mauro Antonio Di Ciommo, commissario governativo della società cooperativa agricola « Centralvalli » - Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto ed Agri » in Potenza, sono stati prorogati fino al 15 dicembre 1979.

(6649)

Scioglimento di ventuno società cooperative

Con decreto ministeriale 10 luglio 1979 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola « Tre Valli » a r. l., in Capriata d'Orba (Alessandria), costituita per rogito Maccagno in data 15 dicembre 1973, rep. n. 3518/2199, reg. soc. n. 6289;

2) società cooperativa agricola « Stalla sociale aziende riunite Pojanese » a r. l., in Pojana Maggiore (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 11 maggio 1969, rep. n. 16847, reg. soc. n. 5036;

3) società cooperativa agricola « Latteria sociale di Castiglione Intelvi » a r. l., in Castiglione Intelvi (Como), costituita per rogito Seveso in data 18 settembre 1898, rep. n. 7303, registro soc. n. 266;

4) società cooperativa agricola « La Cavazzese » a r. l., in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Borellini in data 12 gennaio 1976, rep. n. 57368/16079, reg. soc. n. 8595;

5) società cooperativa agricola « Suinicola Maremmana » a r. l., in Civitella Paganico (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 21 dicembre 1972, rep. n. 86859, reg. soc. numero 1875;

6) società cooperativa agricola « Allevatori pollo toscano » a r. l., in Siena, costituita per rogito Nappi in data 18 aprile 1968, rep. n. 39504, reg. soc. n. 1890;

7) società cooperativa agricola « Stalla sociale Colmello » a r. l., in Casale Scodosia (Padova), costituita per rogito Franceschetti in data 25 novembre 1973, rep. n. 8628, reg. soc. numero 8941;

8) società cooperativa agricola « Pisana Zootecnica » a r. l., in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 26 marzo 1969, rep. n. 13737, reg. soc. n. 1458;

9) società cooperativa agricola « La Raianese » a r. l., in Raiano (L'Aquila), costituita per rogito Di Fiore in data 25 maggio 1949, rep. n. 6846, reg. soc. n. 241;

10) società cooperativa agricola « Montelabrone » a r. l., in Trasacco (L'Aquila), costituita per rogito Spada in data 11 marzo 1970, rep. n. 15933/2315, reg. soc. n. 806;

11) società cooperativa agricola « Produttori Agricoli » a r. l., in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 27 novembre 1971, rep. n. 132041, reg. soc. n. 689;

12) società cooperativa agricola « Consorzio allevatori salernitani » a r. l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 27 maggio 1964, rep. n. 38816, reg. soc. n. 3524/4539;

13) società cooperativa agricola « La Olearia Contronese » a r. l., in Controne (Salerno), costituita per rogito Basella in data 7 luglio 1966, rep. n. 200, reg. soc. n. 3776;

14) società cooperativa agricola « La Minorese » a r. l., in Minori (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 29 giugno 1965, rep. n. 98409, reg. soc. n. 3648;

15) società cooperativa agricola « Servizi Collettivi - G. Di Vagno » a r. l., in Adelfia (Bari), costituita per rogito Sansone in data 25 giugno 1970, rep. n. 7556, reg. soc. n. 6372;

16) società cooperativa agricola « Oleificio sociale fra produttori » a r. l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Farleo in data 12 novembre 1964, rep. n. 59991, registro soc. n. 613;

17) società cooperativa agricola « Frigo Alimentaria Agricola » a r. l., in Lecce, costituita per rogito Scorsonelli in data 2 gennaio 1975, rep. n. 234975, reg. soc. n. 3755;

18) società cooperativa agricola « Santa Maria De Finibus Terrae » a r.l., in Gagliano Capo (Lecce), costituita per rogito Resta in data 10 dicembre 1973, rep. n. 59121, reg. soc. n. 3443;

19) società cooperativa agricola « Contrada Orno » a r. l., in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 25 aprile 1958, rep. n. 17761; reg. soc. n. 1707;

20) società cooperativa agricola « San Giovanni » a r. l., in San Giovanni Suergiu (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 7 aprile 1964, rep. n. 46779, reg. soc. n. 3670;

21) società cooperativa agricola « La Rinascita » a r. l., in Buddusò (Sassari), costituita per rogito Luridiano in data 31 gennaio 1953, rep. n. 12315, reg. soc. n. 877.

(6785)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 5 luglio 1979. Ripartizione tra i vari interventi della somma di lire 3.900 miliardi attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 47 della legge n. 843 del 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale stabilisce che la Cassa, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 2 maggio 1976, è autorizzata ad assumere impegni per il quinquennio 1976-80 per un ammontare complessivo di altri 3900 miliardi di lire;

Visto l'art. 21, comma ottavo, del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218, il quale stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provveda alla ripartizione delle somme tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione delle attività produttive;

Visto l'art. 5, primo comma, lettera *d*), del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il programma quinquennale 1976-80 contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE con delibera del 31 maggio 1977, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Tenuto conto delle indicazioni specifiche contenute nella sopracitata legge n. 183/76;

Vista la propria delibera del 31 maggio 1977, con la quale si è provveduto alla ripartizione degli stanziamenti previsti dal programma di intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto il parere favorevole del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 24 aprile 1979;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La somma di lire 3.900 miliardi attribuita, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla Cassa per gli interventi di sua competenza è ripartita come segue:

	Miliardi di lire
1) Progetti speciali	3.150
2) Infrastrutture industriali (per la prosecuzione degli interventi già iniziati) .	500
3) Fondo globale di riserva .	250
Totale .	3.900

Nella somma indicata al punto 3), sono compresi lire 13,2 miliardi di fabbisogno integrativo per la realizzazione del programma di case per i lavoratori dell'industria nel Mezzogiorno, di cui alle delibere CIPE del 31 maggio 1977 e 21 dicembre 1978.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
VISENTINI

(6803)

Deliberazione 5 luglio 1979. Progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche « Chimica fine e secondaria ».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 9 ottobre 1975, del 12 maggio 1977, del 24 febbraio 1978 e del 25 gennaio 1979, con le quali il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad avviare complessivamente 23 progetti finalizzati;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sullo stato dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 702, in data 26 ottobre 1978;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota n. 552/8 del 31 gennaio 1979, in ordine all'avviso di un nuovo progetto finalizzato riguardante la chimica fine e secondaria;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sullo studio di fattibilità del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche « Chimica fine e secondaria » allegata alla predetta nota n. 552/8 del 31 gennaio 1979;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. — Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio al progetto finalizzato « Chimica fine e secondaria ».

2. — Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica comunicherà i contenuti del progetto esecutivo e delle sue eventuali variazioni al Ministero dell'industria il quale potrà esprimere entro trenta giorni al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica le proprie osservazioni in ordine alla coerenza con gli indirizzi del programma finalizzato « Industria chimica » ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

3. — Il Consiglio nazionale delle ricerche terrà conto, in sede di stesura del relativo progetto esecutivo dei seguenti indirizzi:

nel settore « nuove sintesi », dovrà essere dato maggior rilievo ai temi di sicuro interesse applicativo rispetto a quelli di carattere più strettamente conoscitivo o di alto interesse scientifico ma con possibilità applicative lontane; in particolare nei capitoli dedicati alla fotochimica ed allo studio dei complessi dotati di attività catalitica, risulta conveniente portare avanti solo quelle ricerche per le quali si dispone di una adeguata valutazione applicativa;

nel settore « materiali polimerici » dovranno essere portate avanti le ricerche finalizzate alla realizzazione di nuovi materiali ad alto valore aggiunto; snellimenti si renderanno necessari per il sottoprogetto Bb (sistemi polimerici) dove gli aspetti caratterizzativi risultano assai ampi, e per i sottoprogetti Be (catalisi) e Bf (nuovi polimeri) dove la realizzazione dei nuovi prodotti dovrà essere subordinata alle possibilità applicative;

nel settore « prodotti con attività biologica » risulta troppo ampio il rilievo dato nei sottoprogetti Cd, Ce, Cf alla chimica degli enzimi e dei polipeptidi, dove molti aspetti strutturali appaiono di importanza non prioritaria; snellimenti si renderanno necessari anche per i sottoprogetti Ca e Cb, dove talune linee di ricerca sono oggetto di studi diffusi; più ampio sforzo potrà essere riservato a ricerche su altre sostanze di origine vegetale, come quelle a struttura steroidea, per le quali l'Italia dipende fortemente dall'estero;

nel settore « metodologie » appare opportuno concentrare lo sforzo di ricerca nella messa a punto dei processi che abbiano un reale carattere di innovazione e per i quali esiste una adeguata valutazione applicativa.

4. — Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a garantire che lo svolgimento dei programmi di ricerca resti coordinato con gli obiettivi previsti dalla legge n. 675 del 1977 e con gli indirizzi di cui al precedente punto 3. della delibera; nonchè con il progetto speciale di ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno, previsto dal programma quinquennale di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977.

5. — Il progetto avrà finanziamento pluriennale e trova per il 1979 copertura finanziaria con parte della somma di 3,8 miliardi di lire già accantonata dal Consiglio nazionale delle ricerche per l'esercizio finanziario 1978 per l'avvio di nuovi progetti finalizzati, e per gli esercizi successivi con le disponibilità che si realizzeranno a seguito del riesame degli altri progetti già autorizzati e nell'ambito degli stanziamenti che saranno autorizzati con la legge di bilancio per il finanziamento dei progetti finalizzati.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
VISENTINI

(6804)

Deliberazione 5 luglio 1979. Ministero dei trasporti: progetto di occupazione giovanile

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Viste in particolare la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale si è finanziato il programma predisposto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, per l'impiego di sessantuno giovani nel settore dell'aviazione civile e del 1° giugno 1978 con la quale si è apportata variazione alla dislocazione territoriale dei giovani medesimi;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, con la quale si è disposta, tra l'altro, la sospensione dei programmi di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali, allo scopo di consentire alle stesse di integrare i progetti in essi ricompresi con la previsione di adeguati cicli formativi, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 351/78 convertito nella legge n. 479/78;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1979, che ha disposto, previa richiesta delle amministrazioni centrali interessate, la conferma dei programmi per la parte in esecuzione al

31 dicembre 1978 e la trasformazione, alla data di rispettiva scadenza, dei contratti di lavoro ad essi relativi in contratti di formazione lavoro per la durata di dodici mesi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito al progetto di cui sopra per sessantuno giovani già assunti alla data del 31 dicembre 1978, di cui quattordici al centro-nord e quarantasette al sud, predisposto dal Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile, in conformità alle direttive della richiamata delibera del 22 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di assicurare la copertura degli oneri relativi all'attuazione del suddetto progetto;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale si e proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla normativa suindicata;

Viste le proposte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Preso atto che il progetto anzidetto è stato elaborato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77 in modo da poter fruire del concorso del Fondo speciale europeo;

Delibera:

E' approvato il progetto predisposto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, descritto in premessa, per la durata di dodici mesi, per l'esercizio finanziario e per destinazione territoriale come segue:

Anno 1979:

Centro nord	lire 53 milioni	
Sud	lire 214 milioni	
Totale anno 1979		lire 267 milioni

Anno 1980:

Centro nord	lire 74 milioni	
Sud	lire 296 milioni	
Totale anno 1980		lire 370 milioni
Totale		lire 637 milioni

La copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui sopra è assicurata con ricorso ai fondi accantonamenti, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77 per gli anni 1979 e 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
VISENTINI

(6805)

Deliberazione 5 luglio 1979. Regione Campania: progetti di occupazione giovanile

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale Campania n. 4701 del 15 maggio 1979, con la quale è stata approvata la proposta di prosecuzione di sei progetti, per un periodo pari a quello iniziale, e di trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta della regione Campania di prosecuzione dei sei progetti, per un periodo pari a quello inizialmente approvato, relativi a milleseicentosedici giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 9.705.431.327 e riguardanti i seguenti settori:

1) ricostituzione e miglioramento dei boschi e pascoli per otto mesi;

2) assistenza tecnica in agricoltura per dodici mesi;

3) indagine beni demaniali per sei mesi;

4) impiego ufficiali e sorveglianti idraulici per dodici mesi;

5) turismo termale per dodici mesi;

6) assistenza scolastica per dodici mesi.

Preso atto che i progetti già predisposti dalla regione sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del Fondo sociale europeo;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera:

1. — Sono confermati per una durata pari a quella iniziale i sei progetti della regione Campania, già approvati con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

2. — I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3. — L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Campania con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
VISENTINI

(6806)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel 520° elenco dei provvedimenti di Concessioni minerarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, al primo comma, quarto rigo, in luogo di: « Monte *Cabro* », leggasi: « Monte *Gabbro* ».

(6886)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 45. — Data: 11 novembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: Preve Antonia vedova Laudicina, nata a Trapani il 1° gennaio 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 23 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,30	815,30	815,35	815,30	815,25	—	815,20	815,30	815,30	815,30
Dollaro canadese	702,15	702,15	701,80	702,15	702,25	—	702,55	702,15	702,15	702,15
Marco germanico	450,86	450,86	450,90	450,86	450,78	—	450,82	450,86	450,86	450,86
Fiorino olandese	410,10	410,10	410,25	410,10	410,20	—	410,06	410,10	410,10	410,11
Franco belga	28,206	28,206	27,1675	28,206	28,20	—	28,2040	28,206	28,206	28,21
Franco francese	193,27	193,27	193,09	193,27	193,25	—	193,24	193,27	193,27	193,27
Lira sterlina	1867,70	1867,70	1869 —	1867,70	1866,75	—	1867,15	1867,70	1867,70	1867,70
Lira irlandese	1704,50	1704,50	1700 —	1704,50	1702,25	—	1701,50	1704,50	1704,50	—
Corona danese	157,03	157,03	157 —	157,03	157 —	—	157 —	157,03	157,03	157,03
Corona norvegese	162,43	162,43	162,40	162,43	162,40	—	162,4250	162,43	162,43	162,43
Corona svedese	194,33	194,33	194,20	194,33	194,31	—	194,21	194,33	194,33	194,33
Franco svizzero	499,84	499,84	499,75	499,84	500 —	—	500,03	499,84	499,84	499,84
Scellino austriaco	61,302	61,302	61,36	61,302	61,35	—	61,3710	61,302	61,302	61,36
Escudo portoghese	16,82	16,82	16,86	16,82	16,89	—	16,80	16,82	16,82	16,82
Peseta spagnola	12,303	12,303	12,33	12,303	12,33	—	12,34	12,303	12,303	12,33
Yen giapponese	3,797	3,797	3,81	3,797	3,79	—	3,7940	3,797	3,797	3,80

Media dei titoli del 23 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,700
» 9 % » » 1976-91	82,875
» 10 % » » 1977-92	84,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,525
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98 —
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,925
» » » 10 % 1- 1-1981	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,725
» » » 12 % 1-10-1983	97,775
» » » 12 % 1- 1-1984	97,525
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	815,25
Dollaro canadese	702,35
Marco germanico	450,84
Fiorino olandese	410,085
Franco belga	28,205
Franco francese	193,255
Lira sterlina	1867,425
Lira irlandese	1703 —
Corona danese	157,015
Corona norvegese	162,427
Corona svedese	194,27
Franco svizzero	499,935
Scellino austriaco	61,366
Escudo portoghese	16,81
Peseta spagnola	12,336
Yen giapponese	3,795

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di estimo ed esercizio professionale presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di estimo ed esercizio professionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7006)

Vacanza della cattedra di fenomeni di trasporto in fluidi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di fenomeni di trasporto in fluidi alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7007)

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) micropaleotologia;
2) fisica generale (base);
3) fisica generale;
4) fisica generale;
5) fisica generale;
6) fisica delle basse temperature;
7) fisica delle particelle elementari,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7008)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) psicologia;
2) radiologia;
3) farmacologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7009)

Vacanza della cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7010)

Vacanza di dodici cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) diritto commerciale;
4) diritto del lavoro;
5) filosofia del diritto;
6) diritto civile;
7) istituzioni di diritto romano;
8) antropologia criminale;
9) diritto bancario;
10) diritto canonico;
11) diritto comunitario europeo;
12) diritto privato comparato,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7011)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli sooo vacanti le seguenti cattedre:

1) legislazione sociale;
2) istituzioni di diritto privato,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7012)

Vacanza della cattedra di psicologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di psicologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7014)

Vacanza di cinque cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica;

2) statistica;

3) diritto del lavoro;

4) scienza delle finanze e diritto finanziario;

5) matematica generale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7013)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1979 rispetto al giugno 1978 risulta pari a più 14,7 % (quattordici virgola sette per cento).

(7027)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Vigevano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 luglio 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in amministrazione straordinaria, l'avv. Cesare Martinotti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6949)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Carfì Linares, società per azioni, in Vittoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana 12 settembre 1972, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede in Vittoria (Ragusa), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio provvedimento in data 21 settembre 1972, con il quale l'avv. Carmelo Di Stefano è stato nominato commissario liquidatore della suddetta Banca;

Considerato che il predetto avv. Carmelo Di Stefano ha rassegnato le dimissioni e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giovanni Di Stefano, nato a Ragusa il 10 giugno 1954, è nominato commissario liquidatore della Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede in Vittoria (Ragusa), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Carmelo Di Stefano, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Governatore: BAFFI

(6820)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Villa Carcina, Polpenazze del Garda, Ceresara, Garlate e Ponti sul Mincio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23665: comune di Villa Carcina (Brescia);

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23671: comune di Polpenazze del Garda (Brescia);

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23672: comune di Ceresara (Mantova);

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23675: comune di Garlate (Como);

deliberazione 22 maggio 1979, n. 23874: comune di Ponti sul Mincio (Mantova).

(6287)

Variante al piano regolatore generale del comune di Melegnano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 22 maggio 1979, n. 23867: comune di Melegnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 dicembre 1977, n. 174, relativa alle norme tecniche di attuazione).

(6677)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Gambettola

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 29 maggio 1979, n. 2014 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 5293/5028 nella seduta del 28 giugno 1979): comune di Gambettola (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 dicembre 1977, n. 263).

(6809)

Approvazione del piano regolatore generale del comune Medesano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 5 giugno 1979, n. 2121 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 5466/5203 nella seduta del 5 luglio 1979): comune di Medesano (Parma) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 11 agosto 1976, n. 71).

(6807)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Misano Adriatico, Vigarano Mainarda e S. Arcangelo di Romagna

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1205 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3840/3791 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Misano Adriatico (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 1° agosto 1977, n. 259);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1211 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3846/3715 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 giugno 1978, n. 40);

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1581 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4426/4172 nella seduta del 31 maggio 1979): comune di S. Arcangelo di Romagna (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 giugno 1977, n. 169).

(5603)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Savignano sul Panaro, Voghiera e Camposanto

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 29 maggio 1979, n. 2010 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 5289/5026 nella seduta del 28 giugno 1979): comune di Savignano sul Panaro (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 luglio 1978, n. 81);

deliberazione 5 giugno 1979, n. 2117 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5463/5217 nella seduta del 5 luglio 1979): comune di Voghiera (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 maggio 1978, n. 54);

deliberazione 5 giugno 1979, n. 2118 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5464/5201 nella seduta del 5 luglio 1979): comune di Camposanto (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 febbraio 1978, n. 28).

(6808)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Imola, Bibbiano e Medicina

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni:

deliberazione 29 maggio 1979, n. 2006 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5212/4786 nella seduta del 21 giugno 1979): comune di Imola (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1978, n. 208);

deliberazione 29 maggio 1979, n. 2015 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5113/4787 nella seduta del 21 giugno 1979): comune di Bibbiano (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 10 ottobre 1977, n. 149);

deliberazione 29 maggio 1979, n. 2017 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5115/4570 nella seduta del 14 giugno 1979): comune di Medicina (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 luglio 1978, n. 208).

(6252)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Maranello, Sala Bolognese, Cesenatico e Reggio Emilia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1206 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3841/3792 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Maranello (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 dicembre 1977, n. 239);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1208 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3843/3712 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Sala Bolognese (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 maggio 1977, n. 38);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 1210 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3845/3714 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Cesenatico (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1978, n. 242);

deliberazione 15 maggio 1979, n. 1766 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4771/4123 nella seduta del 31 maggio 1979): comune di Reggio Emilia (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 20 ottobre 1977, n. 13301; 14 dicembre 1978, n. 23636 e 21 dicembre 1978, n. 24113).

(5604)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Sporminore

Con deliberazione 12 gennaio 1979, al n. 86, la giunta provinciale di Trento ha disposto la sdemanializzazione delle particelle fondiarie 794/3, 794/5, 794/6, 794/4, 794/13, 794/15, 794/7, 853 e 796 e delle particelle edificiali 169/1, 169/2, 169/4, 169/3, 180 tutte in comune catastale di Sporminore, ed il loro trasferimento al patrimonio disponibile.

(6207)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

istituto di demografia (cattedra di statistica sanitaria), posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e i licei artistici di durata quadriennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di demografia (cattedra di statistica sanitaria), facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali - città universitaria - Roma, con inizio alle ore 9 del 120° giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6950)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista-dattilografo (carriera esecutiva).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a n. 3 (tre) posti nella posizione iniziale della qualifica di «archivista-dattilografo» (carriera esecutiva) in prova della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, via della Purificazione, 31.

Ai sensi dell'art. 61 del citato regolamento organico, uno dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo della Cassa appartenente alla qualifica immediatamente inferiore.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente;

età non inferiore agli anni 18, e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e dirette alla direzione generale della Cassa, dovranno pervenire o essere presentate, entro il termine parentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso, nello schema di domanda e nel programma di esame, presso gli uffici della direzione generale della Cassa.

(6867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da trentuno a quarantasette, del numero dei posti del concorso a consigliere dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1978, registro n. 31 Finanze, foglio n. 343, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, fra altri, un concorso, per esami, a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati sedici posti, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio dell'amministrazione centrale;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1978;

Decreta:

I posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo, messi a concorso con decreto ministeriale 24 luglio 1978, di cui alle premesse, sono aumentati da trentuno a quarantasette.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1979
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 176

(6868)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 giugno 1979, concernente il bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1979, all'art. 11, penultimo comma, dove è scritto «...corsa piana m. *150*: 8';», leggasi: «...corsa piana m. *1500*: 8';».

(6951)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Busca Umberto, nato a Fano il 28 giugno 1929 . punti 98 su 100
2. Fabbri Mario, nato a Portomaggiore il 21 febbraio 1942 . » 98 »
3. Galzerano Germano, nato a Moiovella Civitella il 18 febbraio 1926 . » 98 »
4. Degli Atti Benedetto, nato a Guagnano il 30 novembre 1938 . . » 95 »
5. De Rensis Marcello, nato a Campobasso il 16 aprile 1941 » 95 »
6. Foresti Valeriano, nato a Milano il 15 agosto 1941 » 95 »
7. Lamberti Alfredo, nato a Cava dei Tirreni il 31 maggio 1938 » 95 »
8. Caputi Mario, nato a Napoli il 26 gennaio 1942 » 94 »
9. Gori Mario, nato a Roma il 4 novembre 1942 » 94 »
10. Mannazzu Libera, nata a Sassari il 28 aprile 1921 . » 90 »
11. Salamino Vincenzo, nato a Roccapezzata il 7 luglio 1927 . . » 90 »
12. Sepe Nicola, nato a Foggia il 31 luglio 1939 » 90 »
13. Ribatto Alessandro, nato a Genova il 28 febbraio 1939 . . » 88 »
14. Salesi Emanuele, nato a Pachino l'8 maggio 1940 . » 88 »
15. Granata Antonio, nato a Giugliano il 24 febbraio 1941 . . » 86 »
16. Rosa Vincenzo Paolo, nato a Roccabernarda il 14 febbraio 1937 . . » 85 »
17. Vitale Umberto, nato a Palermo il 7 aprile 1941 . » 85 »
18. Zanghì Giacomo, nato a Messina il 15 novembre 1927 . . . » 85 »
19. Cisno Floriano, nato a Napoli il 21 gennaio 1936 . . » 80 »
20. Petroni Domenico, nato a Bari il 16 giugno 1942 . . » 80 »
21. Pieri Claudio, nato a Milano il 2 settembre 1939 . . » 80 »
22. Di Luciano Giovanni, nato a Siracusa il 13 giugno 1940 . . . » 76 »
23. Bracci Carlo, nato a Roma il 27 febbraio 1939 » 75 »
24. Calagna Leonardo, nato a Partinico il 6 dicembre 1931 . . . » 74 »
25. Pandolfi Antonio, nato a Roma il 6 marzo 1939 . . » 74 »
26. Marando Francesco, nato a Melito Porto Salvo il 9 ottobre 1942 . . . . . » 72 »
27. D'Angelo Vincenzo, nato a Roma il 10 maggio 1923 . » 70 »
28. Fadda Gianfranco, nato a Ozieri il 27 dicembre 1940 . . » 70 »
29. Mastrocola Francesco, nato a Guardiagrele il 22 aprile 1933 . » 70 »
30. Mugnaini Luigi, nato a S. Sepolcro il 31 maggio 1934 . » 70 »
31. Rongione Giuseppe, nato a Vallerotonda il 26 agosto 1927 . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5466)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di vice referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la determinazione del presidente del CNEL in data 29 marzo 1979, con la quale è stato bandito un concorso, per esami, a due posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso a due posti, bandito con determinazione presidenziale del 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 7 aprile 1979, è composta come segue:

Presidente:

Sepe prof. Onorato, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Perone prof. Giancarlo, professore straordinario di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza di Teramo dell'Università abruzzese « Gabriele D'Annunzio »;

Martino prof. Antonio, professore di economia politica della facoltà di scienze politiche di Napoli;

Valentino dott. Valentino, segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Borseti dott. Plinio, dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Enrico Comes, primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul cap. 3 dello stato di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il presidente: STORTI

(6823)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso lo stabilimento di S. Miniato, a:

un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, stabilimento di S. Miniato (Pisa).

(2387/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PESCOPAGANO

Concorso a due posti di aiuto del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica dell'insufficienza respiratoria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica dell'insufficienza respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(2385/S)

OSPEDALI «B.NE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE» DI CANICATTI'

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(2390/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(2398/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(2399/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «ZAPPATONI» DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(2392/S)

OSPEDALE CIVILE «PAPA GIOVANNI XXIII» DI GRADO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(2393/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(2383/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Asola (Mantova).

(2386/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(2396/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di citologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di citologia presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(2384/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(2391/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(2394/S)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(2400/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(2401/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico cliniche;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(2397/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lovere (Bergamo).

(2395/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1979, n. 20.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle associazioni di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *maggio* 1979)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, le parole « l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi » sono sostituite con le parole « l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria » e sono infine aggiunte le parole « nonché per l'espletamento, con il coordinamento dell'assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico-amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell'art. 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 ».

All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (C.R.I.P.E.L.) ».

Art. 2.

Nell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, la parola « i contributi » è sostituita con la parola « le assegnazioni ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, provvede alle assegnazioni forfettarie straordinarie in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio e tenuto conto della attività informativa o didattica in programma ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Ad esercizio finanziario concluso le associazioni inviano all'Assessorato regionale degli enti locali una sommaria relazione consuntiva sull'utilizzazione dei fondi regionali ad esse assegnati e tengono a disposizione dello stesso almeno per cinque anni per eventuali verifiche, la documentazione delle spese sostenute.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i contributi concessi alle associazioni di enti locali nell'esercizio finanziario 1978 ».

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, così come modificato con il precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 90 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979 viene istituito al titolo I - sezione I - rubrica n. 4 - categoria IV - il cap. 2101 con la denominazione: « Assegnazioni a favore delle associazioni di enti locali » e con lo stanziamento complessivo di lire 360 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982 di cui lire 90 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 4 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legga regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 2101 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1979-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 maggio 1979

COMELLI

(5029)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. - (c. m. 411100792060)